

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 12745 Anno 2018**

**Presidente: DI IASI CAMILLA**

**Relatore: STALLA GIACOMO MARIA**

**Data pubblicazione: 23/05/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso 26266-2012 proposto da:

IPERION SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato VALERIO VALLEFUOCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO PICILLO giusta delega a margine;

**- ricorrente -**

2018

545

**contro**

COMUNE DI CASERTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAPRI 20, presso lo studio dell'avvocato ANNA RICCIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO CICALA

giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

PUBLISERVIZI SRL;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMM.TRIB.REG.  
di NAPOLI, depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso e la sentenza cassata con  
rinvio.



### **Fatti rilevanti e ragioni della decisione.**

**§ 1.** Iperion srl (già spa) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 112.3.12 del 29 marzo 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento per Tarsu 2010 notificato dal concessionario Publiservizi srl (già Teleservizi srl); ciò con riguardo ai locali ed alle aree ricomprese nel 'Centro Commerciale Integrato Iperion', in Caserta.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - con riguardo ai centri commerciali integrati, l'art.63, 3<sup>a</sup> co., d.lgs. 507/93 poneva l'obbligo del pagamento della Tarsu a carico non già dei singoli occupanti o detentori di spazi ad uso esclusivo, bensì del soggetto gestore dei servizi comuni; - la qualità di gestore di servizi comuni (e, dunque, la titolarità passiva del rapporto tributario) doveva in effetti essere attribuita ad Iperion spa la quale, nell'ambito del centro commerciale in questione, aveva disposto, direttamente o tramite società del gruppo, sia degli spazi comuni sia di quelli concessi in affitto ad uso esclusivo di terzi.

Resiste con controricorso il Comune di Caserta, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, da Publiservizi srl.

La società ricorrente ha depositato memoria.

**§ 2.** Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, così come opposta dal controricorrente Comune di Caserta. Nel caso in esame, connotato dall'introduzione del giudizio in primo grado in data 12 ottobre 2010, era applicabile il termine 'lungo' semestrale di impugnazione di cui all'articolo 327 cod.proc.civ.. Va infatti considerato che la sentenza della commissione tributaria regionale - non notificata - è stata pubblicata il 29 marzo 2012, con conseguente spirare di tale termine (considerata la sospensione in periodo feriale) in data 15 novembre 2012.

Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato, tanto al Comune di Caserta quanto alla Publiservizi srl, in data 13 novembre 2012 (avendosi riguardo alla data di consegna del plico raccomandato all'agente postale), va esclusa la causa di decadenza invocata dal controricorrente.

**§ 3.1** Con il *primo motivo* di ricorso si lamenta - ex art.360, 1<sup>a</sup> co. n. 4 cod.proc.civ. e 53, 1<sup>a</sup> co., d.lgs. 546/92 - nullità del procedimento per inammissibilità ovvero improcedibilità dell'atto di appello proposto dalla Publiservizi srl; in quanto da questa notificato unicamente ad Iperion, non anche al Comune di Caserta, già parte nel primo grado di giudizio.

**§ 3.2** Il motivo è infondato.



Va fatta qui applicazione del principio in base al quale: (Cass. ord. 25588/17; così Cass. 24083/14): *"in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione"*.

Nella peculiarità del caso, Iperion denuncia di nullità la sentenza impugnata per effetto della violazione, in grado di appello, del contraddittorio: **a.** nei confronti di una parte, diversa da sé, che si è regolarmente costituita nel presente giudizio di cassazione, senza nulla lamentare in ordine alla propria pretermissione avanti alla commissione tributaria regionale; **b.** senza in alcun modo specificare sotto quale profilo tale pretermissione avrebbe pregiudicato la posizione processuale e sostanziale di essa ricorrente; **c.** in un contesto di insussistenza di litisconsorzio necessario sostanziale stante la 'scindibilità' dei rapporti dedotti (art.332 cod.proc.civ.), dovendo trovare qui applicazione l'ormai consolidato indirizzo interpretativo (a seguito di Cass.SSUU 16412/07) di 'indifferente' partecipazione al giudizio, su atto di riscossione, dell'ente impositore (Comune di Caserta) ovvero dell'esattore (Publiservizi srl); ferma restando la facoltà di quest'ultimo, ove voglia andare esente dalle conseguenze negative della lite a suo carico, di chiamare in giudizio il primo (tanto che, a tutto concedere, sarebbe stata Publiservizi, e non Iperion, a potersi qui dolere della mancata partecipazione al giudizio dell'ente comunale; nei cui confronti, peraltro, essa non aveva formulato domanda alcuna).

E' vero che l'avvenuta partecipazione del Comune di Caserta al primo grado di giudizio determinava di per sé una situazione di litisconsorzio di natura prettamente processuale; ritenuta condizione sufficiente a determinare l'obbligatoria integrazione del contraddittorio nei gradi successivi (Cass.ord. nn. 26433/17; 14253/16; 7732/16; 1535/10; 13695/01).

E tuttavia, va in proposito richiamato il costante orientamento di legittimità, in materia di vizi di nullità della sentenza o del procedimento (art.360 1<sup>co</sup>.n.4), secondo cui l'osservanza della norma processuale non è mai fine a se stessa, in quanto meramente strumentale e servente all'attuazione del diritto sostanziale. Ne deriva che la violazione procedurale da parte del giudice di merito può risultare irrilevante allorquando essa non si ponga in rapporto di causalità con la decisione assunta; né abbia determinato alcun pregiudizio effettivo alla parte.



Sicchè - da un lato - è fatto onere al ricorrente per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo, di illustrare la ricorrenza di tali requisiti nel caso di specie; cosa che non può essere fatta se non dimostrando il pregiudizio concreto che, dalla violazione processuale denunciata, sarebbe derivato alla parte interessata, quanto a lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; e - dall'altro - non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che, pur avendo veste di litisconsorte processuale, non sia attinta da domande ad opera della parte che lamenta il vizio, oppure sia attinta da domande che si rivelino inammissibili o infondate (Cass. ord.23901/17; Cass. 18375/10; Cass. 4342/10 ed altre).

Non può sottacersi come tale orientamento - volto ad inibire l'adozione di formalità inutili perché non giustificate, nella concretezza della fattispecie, dall'esigenza di attuare il diritto di difesa - trovi oggi basamento anche costituzionale nei principi di economia e ragionevole durata del processo ex art.111 Cost..

**§ 4.1** Con il *secondo motivo* di ricorso Iperion srl deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 3<sup>a</sup> co., d.lgs. 507/93 e 2697 cod.civ.; nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l'insussistenza della propria legittimazione passiva, atteso che le aree comuni del centro commerciale (in parte fatte oggetto di dismissione gratuita convenzionata a favore del Comune di Caserta) erano gestite da diverse società; mentre le aree ad uso esclusivo erano state concesse a terzi in forza di vari contratti di affitto di ramo o reparto d'azienda. Sicchè non poteva dirsi che controparte avesse fornito la prova del presupposto soggettivo del tributo, così come posta per regola generale a suo carico.

Con il *terzo motivo* di ricorso si lamenta - ex art.360, 1<sup>a</sup> co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 7 legge 212/00 ed omessa motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato il difetto di motivazione dell'avviso opposto, nonché l'avvenuta concessione a terzi delle superfici commerciali indebitamente tassate.

**§ 4.2** I due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondati.

In base all'art.63, 3<sup>a</sup> co. d.lgs. 507/93: "*Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo*".



Questa disposizione è stata interpretata dalla corte di legittimità (sent.1848/10) nel senso che: *"In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo"*.

Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tarsu.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto si afferma nei motivi di ricorso per cassazione, la commissione tributaria regionale ha congruamente motivato - così da renderlo qui insindacabile - il proprio convincimento in ordine al fatto che la qualifica di gestore dei servizi comuni dovesse appunto essere attribuita alla Iperion spa.

Il giudice di merito ha ritenuto che la relativa prova fosse stata soddisfatta da Publiservizi; e ciò nella considerazione di plurimi e convergenti elementi. Tutti attestanti il fatto che Iperion aveva la disponibilità giuridica e materiale delle aree in questione, così come desumibile: - dalla locazione di tutti i locali di sua proprietà siti nel 'centro integrato Iperion' a società da essa controllate, le quali avevano a loro volta concesso tali locali ad imprese operative; - dalla previsione, nei contratti di locazione, dell'assunzione da parte della società Iperion degli obblighi di espletamento delle attività necessarie e funzionali all'operatività del complesso immobiliare; - dalla cessione gratuita di parte delle aree al Comune di Caserta, in forza di convenzione; - dall'assunzione da parte della società Iperion degli oneri di gestione e manutenzione altresì delle superfici così cedute.

A fronte della convergenza e significatività probatoria di queste risultanze - di per sé integranti il presupposto della gestione del centro commerciale ai fini di configurare la suddetta responsabilità solidale ex articolo 63 cit. - ha rilevato il giudice di merito l'inconsistenza e la genericità degli argomenti opposti dalla società contribuente; affermazione, quest'ultima, che si pone nell'ambito della mera delibazione probatoria, senza con ciò attingere ad alcuna indebita inversione dell'onere dimostrativo ex articolo 2697 cod.civ..

La compiuta valutazione istruttoria così resa da giudice di merito (nel rispetto, come detto, della pertinente regola di distribuzione dell'onere dimostrativo) esclude



che la presente decisione si ponga in contrasto con quanto deciso da questa stessa corte di legittimità in altri giudizi tra le stesse parti, e ad analogo oggetto Tarsu (sebbene con riguardo ad altre annualità); va infatti considerato che tali statuizioni - di accoglimento dei ricorsi della società e cassazione con rinvio - sono dipese da un presupposto (riscontrato vizio di carenza motivazionale e valutazione probatoria da parte del giudice di merito) che, nel caso qui in esame, va invece escluso per le già indicate ragioni.

Va infine osservato come le censure siano infondate anche per quanto concerne la motivazione dell'avviso di pagamento. Posto che la commissione tributaria regionale, lungi da omettere ogni pronuncia in proposito, ha preso in esame il relativo motivo di opposizione, ritenendolo infondato: "*considerato che detto avviso risulta contenere tutti i dati necessari per mettere in grado la società di conoscere la pretesa tributaria*".

Ora, nel presente giudizio di legittimità la società ricorrente ha omesso di riportare - sebbene nei suoi tratti essenziali e funzionali alla decisione - il contenuto dell'avviso di pagamento; né si indica dove quest'ultimo sia reperibile all'interno dei fascicoli di parte. Il che di per sé preclude ogni vaglio di legittimità.

In ogni caso la ricorrente, nell'esposizione della censura, assume la carenza di motivazione dell'avviso sulla base di argomenti del tutto generici, lamentando la mancata indicazione, in tale avviso, di elementi in realtà da essa già conosciuti o conoscibili, quali: **a.** gli estremi catastali del complesso immobiliare (da essa stessa indicati e comunque acquisibili); **b.** gli estremi delle delibere tariffarie comunali in materia di imposizione ambientale (assoggettate a forme di pubblicità legale); **c.** la circostanza che l'avviso Tarsu avesse proprio ad oggetto tanto gli spazi comuni quanto gli spazi individuali (elemento scaturente *ex lege*, in base all'art.63, 3<sup>a</sup> co., cit. dalla dedotta sua qualifica di gestore dei servizi comuni in centro commerciale integrato).

### Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso;
- pone a carico della parte ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 6 aprile 2018.

Il Direttore Amministrativo  
Dot. Stefano PALUMBO

Il Cons.est.  
Giacomo Stalla

Il Presidente  
Camilla Di Iasi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL, 23 MAG. 2018

Il Direttore Amministrativo  
Stefano PALUMBO

Il Cons.Est.

